



# Ministero della cultura

## DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTE** le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37, recanti disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

**VISTA** la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** il D.M. 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è rinominato *“Ministero della cultura”*;

**VISTO** il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

**VISTO** il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

**VISTO** l’art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in base al quale *“Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020, in base al quale *“Per l’anno 2021, possono presentare istanza per il riconoscimento di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo gli organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del triennio 2018-2020 afferenti ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, o ai nuovi settori di cui all’Allegato A al presente decreto, nel rispetto dei livelli minimi di attività e ai requisiti di ammissibilità ivi indicati...”*;

**VISTO** il decreto direttoriale del 14 luglio 2021, rep. n. 1140, avente ad oggetto l’ammissione al contributo delle nuove istanze presentate ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 31 dicembre 2020 dalle imprese circensi per l’anno 2021 e, in





# Ministero della cultura

## DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

particolare, l'ammissione dell'istanza di contributo codice DOM-2021-57253-ESVIDCF-00001 pervenuta in data 15 aprile 2021 ed acquisita al numero di protocollo 4145 di pari data, presentata dalla Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia; **VISTO** il decreto direttoriale del 13 settembre 2021, rep. n. 1248, recante l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore delle nuove istanze per l'annualità 2021, con il quale alla Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia è stato assegnato il contributo di **€ 19.444,95**;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del D.M. 31 dicembre 2020, in base al quale il saldo del contributo è erogato "nell'anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, entro il: a) 31 marzo 2022; ovvero b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile";

**CONSIDERATO** che, entro il termine del 31 marzo 2022 stabilito dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 31 dicembre 2020, la Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia non ha presentato la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), dell'articolo 6 del D.M. 27 luglio 2017;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, il quale dispone che "È disposta, con provvedimento del Direttore Generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo ...";

**VISTA** la nota del 7 aprile 2022 prot. n. 3244, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato alla Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi del citato articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017 dal contributo assegnato nell'anno 2021;

**CONSIDERATO** che il predetto organismo non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione inviata dalla Direzione generale Spettacolo;

**RITENUTO** di dover procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, del decreto del Direttore generale Spettacolo del 14 luglio 2021, rep. n. 1140, nella parte in cui la Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia è stata ammessa al contributo, e del decreto del Direttore generale Spettacolo del 13 settembre 2021, rep. n. 1248, nella parte in cui è stato assegnato alla medesima il contributo di **€ 19.444,95**;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disporre la decadenza dal contributo per l'anno 2021 pari a **€ 19.444,95 (diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/95)**;

### DECRETA

#### Art. 1

Per quanto esposto in premessa, è disposto l'annullamento in autotutela, ex art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, del decreto del Direttore generale Spettacolo del 14 luglio 2021, rep. n. 1140, nella parte in cui la Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia è stata ammessa al contributo, e del decreto del Direttore generale Spettacolo del 13 settembre 2021, rep. n. 1248, nella parte in cui è stato assegnato alla medesima il contributo di **€ 19.444,95**.

#### Art. 2

Per quanto esposto in premessa, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, è disposta la decadenza dal contributo di **€ 19.444,95 (diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/95)**, assegnato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 31 dicembre 2020 alla Compagnia dei Ghiacci di Moskaleva Natalia per l'anno 2021 con il decreto direttoriale del 13 settembre 2021, rep. n. 1248.



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a  
PEC: [mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-s@beniculturali.it](mailto:dg-s@beniculturali.it)



# *Ministero della cultura*

## DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

### **Art. 3**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

### **Art. 4**

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale spettacolo <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Parente



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a  
PEC: [mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-s@beniculturali.it](mailto:dg-s@beniculturali.it)